


Università
della
Svizzera
italiana

**Faculty
of Informatics**

Statuto



La Facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana (USI) vista la legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 e lo Statuto dell'USI del 2 maggio 2003, emana il seguente Statuto.

Cap. I Disposizioni Generali

Art. 1 La Facoltà di scienze informatiche di Lugano è una facoltà
Campo d'applicazione dell'Università della Svizzera italiana.

Cap. II Gli organi della Facoltà

Art. 2 Gli organi della Facoltà sono:
Organi

1. il Consiglio di Facoltà
2. il Consiglio dei Professori
3. il Decanato

Art. 3
Istituti

1. La Facoltà si dota, a seconda delle necessità, di istituti e di unità di ricerca.
2. Essi si dotano di regolamenti soggetti all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
3. La Facoltà può delegare alcuni suoi compiti agli istituti e alle unità di ricerca.
4. Gli istituti sono diretti da un Direttore eletto tra i membri dell'istituto dei membri degli istituti stessi. Il direttore ha un mandato di due anni rinnovabile consecutivamente due volte.

Cap. III Consiglio di Facoltà e Consiglio dei Professori.

Art. 4 Il Consiglio di Facoltà è l'organo superiore della Facoltà.
Disposizione generale

Art. 5 Sono membri del Consiglio di Facoltà:
Composizione

1. I professori di ruolo ordinari e straordinari, i professori assistenti, i professori titolari e aggregati dell'USI della Facoltà;
2. Un rappresentante dei docenti con contratto annuale o biennale;
3. Un rappresentante degli studenti di dottorato, un rappresentante dei post-doc e un rappresentante degli studenti. Il loro mandato è di un anno non rinnovabile. Le modalità di designazione sono precisate in una direttiva del Decanato;
4. Il segretario generale dell'Università partecipa alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

Art. 6 Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutte le questioni relative
Competenze del Consiglio di Facoltà agli interessi generali della Facoltà, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca.

In particolare il Consiglio di Facoltà:

1. elegge i membri del Decanato;
 2. adotta il regolamento che definisce le strutture e il funzionamento della Facoltà e delle sue unità di
-

- ricerca e/o insegnamento;
3. adotta i piani di studio e i regolamenti dei programmi di bachelor e master ed elegge i responsabili dei programmi di bachelor e master;
 4. adotta il regolamento degli studi dei dottorandi ed elegge i responsabili dei programmi di dottorato;
 5. definisce i criteri delle posizioni accademiche (cattedre) prima della messa a concorso dei posti;
 6. ratifica le convenzioni concluse con istituzioni esterne alla Facoltà;
 7. elegge i rappresentanti della Facoltà in seno agli organi interni ed esterni all'Università;
 8. si pronuncia sui concorsi che gli sono trasmessi in virtù dell'art. 22 del presente Statuto;
 9. adotta misure disciplinari in virtù degli art. 50 dello Statuto dell'USI e art. 38 del Regolamento degli studi della Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà determina le modalità di partecipazione per i membri del solo Consiglio di Facoltà alle decisioni di carattere generale che li concernono, esclusa la nomina dei vari gradi di personale docente.

Art. 7 Consiglio dei Professori Il Consiglio dei Professori comprende i professori di ruolo ordinari e straordinari.

Art. 8 Competenze del Consiglio dei Professori Il Consiglio dei Professori

1. Propone al Consiglio dell'Università i membri della Facoltà chiamati a sedere in una commissione di nomina dei professori;
2. Propone al Consiglio dell'Università l'assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di Professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa;
3. Delibera sul conferimento di altri titoli accademici;
4. Delibera sull'attribuzione dei corsi ai docenti a contratto.

Art. 9 Commissioni di esame e loro competenze La definizione degli organi preposti agli esami e le loro competenze sono contemplate dall'articolo 24 del Regolamento degli studi del 10 marzo 2009.

Art. 10 Convocazione

1. Il Decano convoca il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori, a seconda delle esigenze, almeno una volta per semestre.
2. Di regola, le date delle sedute ordinarie vengono fissate all'inizio di ogni semestre per il semestre stesso e vengono comunicate a tutti i membri del Consiglio di Facoltà e/o Consiglio dei Professori.
3. Il Consiglio di Facoltà e/o il Consiglio dei Professori devono altresì essere convocati su domanda di almeno un quarto dei loro rispettivi membri indicando nel contempo la trattanda relativa.
4. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati a ciascun membro almeno dieci giorni prima della seduta ordinaria.

Art. 11 Partecipazione La partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà e/o del Consiglio dei Professori costituisce uno degli impegni d'ufficio

dei membri.

Art. 12
Votazioni e Elezioni

1. Durante le sedute del Consiglio di Facoltà e/o del Consiglio dei Professori, le decisioni sono prese con maggioranza della metà più uno dei membri presenti.
2. In caso di parità di voti, decide il presidente della seduta.
3. Il voto avviene in generale per alzata di mano; altrimenti a scrutinio segreto qualora richiesto da almeno un membro.
4. Una modifica dello statuto richiede la maggioranza di due terzi dei membri.
5. I membri dei Consigli devono assentarsi nel caso di delibere, votazioni o elezioni che li concernono nei loro interessi personali. Devono nondimeno poter esprimere in anticipo il loro parere.

Art. 13
Verbale

1. Per ogni seduta del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori sarà redatto un verbale.
2. Il Decano designerà la persona che fungerà da segretario-verbalista.
3. Il Consiglio di Facoltà, rispettivamente il Consiglio dei Professori dovranno approvare i rispettivi verbali all'inizio della seduta seguente. Questo documento dovrà essere convalidato dalla firma del Decano.

Art. 14
Segreto d'ufficio

Qualora si tratta di affari personali o degli interessi di una persona in particolare, i membri del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio.

Cap. IV Il Decanato

Art. 15
Eleggibilità

1. Il Decano, coadiuvato dai vicedecani e/o dai membri del Decanato, dirige e amministra la Facoltà.
2. Di regola il Decano e i vice decani sono designati tra i professori ordinari o straordinari, dai membri del Consiglio di Facoltà.
3. Il Decano e i vice decani sono eletti tra i candidati che danno disponibilità ad accettare la carica e sono nominati da almeno due membri del Consiglio stesso.
4. I mandati sono per un periodo di due anni, rinnovabili una sola volta.
5. L'elezione del Decano ha luogo al più tardi tre mesi prima dell'entrata in funzione, prevista per il primo settembre.

Art. 16
Procedura e modalità d'elezione del Decano e dei Vicedecani

1. Il Decano e i Vicedecani sono eletti dal Consiglio di Facoltà con scrutinio segreto.
 2. Durante il primo e secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio è necessaria.
 3. Se tale maggioranza non viene raggiunta al secondo scrutinio, l'elezione è rinviata ad una seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni al più tardi, durante la quale la maggioranza relativa dei presenti dovrà essere raggiunta.
-

**Art. 17
Compiti**

1. Il Decano è responsabile dell'allestimento della pianificazione didattica, scientifica ed amministrativa della Facoltà e, conformemente allo Statuto, prende le decisioni necessarie per il buon funzionamento della stessa.
2. Egli rappresenta la Facoltà all'interno e all'esterno dell'USI salvo in caso di deleghe ad hoc.
3. All'interno dell'USI, il Decano rappresenta di diritto la Facoltà nel Consiglio dell'Università.
4. Il Decano prepara le sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori, tenendo conto delle proposte dei membri degli stessi. Ne convoca i rispettivi membri e presiede le sedute.
5. Nello svolgimento delle sue mansioni, il Decano si avvale della collaborazione del(la) Segretario(-a) della Facoltà.

**Art. 18
Deleghe**

Il Decano può conferire deleghe ai Vicedecani e può inoltre conferire ad altri professori una delega transitoria o permanente per i lavori preparatori o l'esecuzione di compiti specifici della Facoltà.

Cap. V Le commissioni e i delegati**Art. 19
Le commissioni**

1. Il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori possono creare delle commissioni permanenti e ad hoc e incaricarle della preparazione e/o dell'esecuzione di compiti della Facoltà.
2. In tutte le commissioni eccettuate le commissioni d'esame e le commissioni dei professori possono essere chiamati anche un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante degli studenti.
3. I membri delle commissioni vengono eletti rispettivamente dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio dei Professori, su proposta delle categoria alle quali appartengono.
4. Le commissioni di regola sottopongono al Consiglio di Facoltà, rispettivamente al Consiglio dei Professori, un rapporto scritto sul loro operato.

**Art. 20
Deleghe**

Sia il Consiglio di Facoltà, sia il Consiglio dei Professori possono nominare dei delegati permanenti o ad hoc, con il mandato di eseguire i lavori preparatori o esecutivi di compiti specifici della Facoltà.

Cap. VI Le procedure di ricorso**Art. 21
Competenze**

1. Il Consiglio di Facoltà ha competenza indelegabile per giudicare i ricorsi interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione ad una decisione di un altro organo della Facoltà o di un docente.
2. Solo il Consiglio di Facoltà è competente in materia di ricorsi contro decisioni concernenti esami o la concessione di titoli accademici.

Art. 22 Il ricorso va inoltrato al Decanato entro 15 giorni dalla
Termine di ricorso comunicazione della decisione.

Art. 23 1. Il Decano può incaricare uno o più docenti per la fase
Procedura istruttoria del ricorso.
2. Durante l'inchiesta, l'autorità istruttoria comunica gli
elementi essenziali del dossier all'interessato,
concedendogli l'opportunità di far valere e
documentare il proprio punto di vista.

Art. 24 Devono ricusarsi i membri dell'autorità giudicante che si
Ricusa trovano in una situazione di conflitto d'interessi o, più in
generale, la cui imparzialità possa anche solo sembrare dubbia.

Art. 25 Sono applicabili a titolo sussidiario gli articoli dello Statuto
Diritto sussidiario dell'USI del 2 maggio 2003.

Cap. VII Disposizioni finali

Art. 26 Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso
Modifica del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei Professori.

Art. 27 Questo statuto entra in vigore a partire dal 26 giugno 2012,
Entrata in vigore essendo stato approvato dal Consiglio di Facoltà e dal
Consiglio dei Professori.
